



COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE TURISTICO

ELEZIONI DEL 5 GIUGNO 2016

INDICAZIONI ED INFORMAZIONI UTILI

SULLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

PROPAGANDA ELETTORALE LUMINOSA, FIGURATIVA E MEDIANTE AFFISSIONI:

DOVE E' PREVISTA

L'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune. Tra gli stampati, giornali murali od altri manifesti e previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 legge 4 aprile 1956, n.212).

E' ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale, tipici quelli pubblicitari definiti "vele") e tali mezzi possono effettuare fermate tecniche in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. Il rimessaggio deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità.

Si ricorda che la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) , ha eliminato la cd. "propaganda elettorale indiretta" : per effetto di tale modifica normativa ai. "fiancheggiatori" di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale non sarà più possibile presentare domanda di affissione di manifesti di propaganda elettorale. (l'ho inserito io).

DOVE E' VIETATA

"Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni." (art. 1 legge 4 aprile 1956, n.212)." Dal trentesimo

giorno precedente la data fissata per le elezioni (5 Giugno) , ovvero dal 6 maggio 2016, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Per "insegna" si deve intendere la scritta completata eventualmente da simboli, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede del partito o nelle pertinenze accessorie alla stessa. La nozione di "sedi di partito" può essere allargata fino a ricomprendere le sedi dei comitati elettorali. E' vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale anche nelle vetrine dei locali. I manifesti dei candidati e delle liste potranno essere affissi esclusivamente alle pareti interne.

E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (non la semplice distribuzione) e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 legge 4 aprile 1956, n.212).

QUANDO E' PREVISTA

La Giunta Comunale assegna gli spazi una volta ricevuto l'elenco delle liste ammesse.

QUANDO E' VIETATA

L'articolo 9 della legge 212/56 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale. Ciò stante, ad iniziare da sabato 4 Giugno 2016 non è consentita l'affissione di nuovi mezzi di propaganda elettorale negli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale diretta o indiretta. (art. 5 Circ. Min. Int. n. 1943/V, 8 aprile 1980)

ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE IN LUOGHI PUBBLICI E LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE -COMIZI-

IN CHE MODO E' PREVISTA

Nell'intento di incoraggiare la concentrazione della tradizionale propaganda elettorale a mezzo di comizi e riunioni, l'articolo 7 della legge n. 130/1975 qualifica come elettorali solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Pertanto solo durante questo periodo, i promotori delle riunioni in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore con tre giorni d'anticipo.

Si ricorda che l'art 19 comma 1 della legge n. 515/1993 e s.m.i., prevede che a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, il Comune, senza oneri a proprio carico, mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti";

In ordine alla propaganda elettorale, si precisa che Il comune di Castellazzo Bormida ha individuato, con deliberazione di G.C. n. 7 in data 15/03/2016, il cui testo è disponibile all'interno della sezione "elezioni comunali 2016", i

locali e gli spazi pubblici da destinarsi allo svolgimento di comizi di propaganda elettorale e/o di attività comunque denominata aventi finalità di propaganda elettorale e le modalità organizzative per la loro messa a disposizione a favore dei partiti e gruppi politici presenti nella competizione elettorale, come segue:

luoghi pubblici:

- Sala San Francesco ubicata presso il complesso omonimo sito in Via San Francesco D'Assisi;
- Sala del Circolo di lettura "Nicola Bodrati", ubicata in Via XXV Aprile n. 102;

spazi pubblici:

- Piazzetta "Don Giovanni Cossai";
 - Spazio antistante Banca Popolare di Milano Piazza Vittorio Emanuele II - angolo Via XXV Aprile;
 - Spazio inizio Via Verdi immediate adiacenze Piazza Vittorio Emanuele - fronte civico 12;

Si ricorda inoltre che il giorno precedente ed il giorno di votazione sono vietati:

- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo. (art. 25 Circ. Min. Int. n. 1943/V, 8 aprile 1980).

PROPAGANDA ELETTORALE – GAZEBO:

CONDIZIONI D'USO

E' consentito l'utilizzo delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere (con l'eccezione di cui si dirà dopo) o affissi drappi, striscioni,

manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 1, 3, 6 e 8 della Legge n. 212/1956. In sostanza, ferma restando la disciplina degli spazi pubblici, i gazebo possono essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, al distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

LA BANDIERA IDENTIFICATIVA

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il Ministero ha ritenuto, interpretando la ratio dell'art. 6 della legge n. 212/1956, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

PROPAGANDA ELETTORALE SONORA

QUANDO E' LIMITATA LA PROPAGANDA SONORA

L'uso di mezzi di amplificazione sonora è limitato se effettuato da mezzi mobili in movimento; in tal caso detto uso è limitato al solo fine dell'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e del giorno precedente." (art. 25 Circ. Min. Int. n. 1943/V, 8 aprile 1980).

A norma del 4° comma dell'art. 59 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui la stessa si svolga nel territorio di più comuni l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

INDICAZIONE DEL COMMITTENTE RESPONSABILE:

"Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile." (art. 29 legge 25 marzo 1993 n. 81)

SANZIONI:

Per le violazioni alle norme sulla propaganda elettorale sono previste sanzioni diverse, fino a 1.032,00 €. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dall'esecutore materiale e del committente responsabile.

AVVERTENZA

Le presenti indicazioni traggono fondamento da fonti legislative, istruzioni ministeriali, consuetudini e interpretazioni dell'Ufficio. Queste ultime costituiscono indirizzo per gli Uffici comunali e la Polizia Locale ma non per altre Istituzioni e Forze dell'Ordine preposte al controllo, le quali agiscono in autonomia.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi, preferibilmente tramite posta elettronica, a:

- Responsabile Ufficio Elettorale Dott.ssa Sara Pezza tel. 0131272831
e-mail : elettoriale@comunecastellazzobormida.it

Castellazzo Bormida, Lì 14 Maggio 2016

La Resp. del Servizio Elettorale
Dott.ssa Sara Pezza



Il Segretario comunale
Dott.ssa Angela Iannello

